



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 18 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 1018/SIAN del 31.08.2010 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - U.O.T. di Ragusa

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 1018/SIAN del 31.08.2010 del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Unità Operativa Territoriale di Ragusa, redatto presso gli Uffici del S.I.A.N., dai T.d.P. Dott. Giovanni CAMPO e Dott. Renato CABIBBO, relativo all'ispezione igienico-sanitaria effettuata il 07.08.2010 dagli Uff. di P.G. sopradetti, unitamente al T.d.P. Dott. Giorgio CAPPELLO, presso l'esercizio adibito a ristorazione denominato "LILLI" s.r.l., sito a Ragusa in via A. Grandi, presso il centro commerciale "Le Masserie";

Atteso che del sopra generalizzato esercizio di ristorazione "LILLI" è legale rappresentante il Sig. **GENOVESE Carmelo**, nato a Siracusa il 09.10.1960 ed ivi residente in via M. Montessori n.° 32, a cui è stata accertata la violazione all'art. 5 Cap. VII dell'All. II del Reg. CE 852/2004, sanzionato dall'art. 6, comma 6 del D. Lgs. n.° 193 del 6.11.2007 per **"non avere predisposto procedure di autocontrollo riferite al capitolo approvvigionamento idrico"**;

Atteso che la suddetta violazione è stata contestata anche alla Sig.ra **MANIA Francesca**, quale Responsabile dell'autocontrollo(HACCP) e obbligata in solido, nata a Ragusa il 22.01.1978 ed ivi residente in via Milazzo n.° 46, presente al sopralluogo, che non ha inteso rilasciare alcuna dichiarazione e a cui è stata rilasciata copia del verbale *de quo*;

Visto l'art. 6 D. Lgs. 193/2007, comma 6 che così recita: *"L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000"*

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 6, D. Lgs. n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 2.000,00, **pari al doppio del minimo e al terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che, il verbale di contestazione di violazione è stato notificato nelle mani del Sig. GENOVESE Carmelo nella qualità di legale rappresentante, il giorno 31.08.2010, ore 11,40, presso l'esercizio all'insegna "LILLI s.r.l.", specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di **€. 2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti



difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

Vista la memoria difensiva ex art. 18, legge n.° 689/81, presentata dal Sig. Genovese con la quale chiedeva l'annullamento dei fatti contestati, acquisita dal Sindaco del Comune di Ragusa, quale Autorità competente *pro tempore* in materia, con prot. n.° 83493 del 27.09.2010, successivamente trasmessa dall'Avvocatura del Comune medesimo all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente in materia ai sensi del D.D.G. n.° 01185/13 ed acquisita dalla stessa con prot. gen. n.° E-0024521 del 10.12.2014

Viste le controdeduzioni agli scritti difensivi rese dal Direttore ad interim del SIAN dell'ASP di Ragusa, Dott. Francesco Blangiardi, unitamente al Coordinatore dei servizi ispettivi Dott. Giorgio Iacono, acquisite al prot. n.° 366 del 28.01.2015 in cui si esprime **parere sfavorevole all'annullamento del verbale medesimo;**

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. Genovese Carmelo nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La ditta di ristorazione ha violato l'art.6, comma 6 del D. Lgs n.° 193/2007, non avendo predisposto, all'interno del piano di autocontrollo, un capitolo riguardante "*l'approvvigionamento idrico*" così come previsto dall'art. 5 cap. VII all II del Reg. CE 852/2004.

La stessa sostiene che la violazione nasce da un "malinteso" sia in data 7 agosto 2010 al momento dell'accertamento, sia in data 9 agosto 2010, in cui si effettuarono le prescrizioni la ditta non fu in grado di esibire quanto richiesto, anzi provvide a presentare il piano aggiornato il 31.8.2010.

Tuttavia, avendo ottemperato correttamente alla prescrizione sia pur il 31.8.2010 si ritiene di poterlo valutare positivamente nella applicazione della pena che può, pertanto, ben essere contenuta nel minimo edittale.

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. Genovese Carmelo, in premessa generalizzato, ed alla Sig.ra Mania Francesca, quale Responsabile dell'autocontrollo(HACCP) e obbligata in solido, il pagamento della somma totale di €. 1.000,00 (*euro mille/00*) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**pari al pagamento della sanzione al minimo edittale**);

INGIUNGE

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.000,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 1.066,00 (euro millesessantasei /00)



Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v'è notificato:

- al **Sig. Genovese Carmelo, nato a Siracusa il 09.10.1960 ed ivi residente in via M. Montessori n.°32, in qualità di legale rappresentante dell'attività di ristorazione all'insegna “ LILLI s.r.l.”, sita c/o il centro commerciale “Le Masserie”, via A. Grandi – Ragusa;**
- alla **Sig. Mania Francesca, nata a Ragusa il 22.01.1978 ed ivi residente in via Milazzo n.° 46, in qualità di responsabile del piano di autocontrollo e quindi obbligata in solido;**
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 5 FEB. 2015

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Apicò**



